

INSULARITÀ: MODIFICA DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE

La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare riguardante il **“Riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità”** è stata approvata dalla Camera dei deputati, il 28 luglio 2022, dopo che il Senato l’aveva approvata in seconda deliberazione nella seduta del 27 aprile 2022. In entrambi i casi, c’è stata l’approvazione all’unanimità dei presenti.

Per la precisione, i **voti favorevoli** sono stati alla Camera 412 e al Senato 207, superiori quindi alla maggioranza assoluta ma **inferiori alla maggioranza dei due terzi**. Si ricorda che l’articolo 138 della Costituzione prescrive che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate nella seconda deliberazione con la maggioranza assoluta e che queste siano sottoposte a referendum popolare quando, **entro tre mesi dalla loro approvazione**, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. In tal caso, la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa però luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Nel merito, con questa proposta di legge costituzionale si introduce un **comma aggiuntivo** dopo il quinto comma dell'**articolo 119 della Costituzione**, ai sensi del quale la Repubblica: “riconosce le peculiarità delle Isole” e “promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

Le **regioni insulari** presentano **caratteristiche permanenti** che le distinguono dalle altre regioni. È indiscutibile il fatto che l’insularità, intesa come discontinuità territoriale, implica specificità di natura economica, ambientale, trasportistica, sociale e demografica che determinano un oggettivo svantaggio rispetto alle altre zone continentali.

La **formulazione originaria** prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere “il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità” e a disporre “le misure necessarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”. Nel corso dell’esame in sede referente al Senato il **testo iniziale** è stato **modificato**, con l’introduzione di alcuni elementi di novità, volti principalmente ad evitare che il termine “insularità” in Costituzione sia considerato **esclusivamente** come **fonte di svantaggio**.

Con le modifiche introdotte: è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell'intervento pubblico a favore delle Isole; il riconoscimento riguarda le “peculiarità delle Isole” (e non più il “grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità”); la Repubblica “promuove”, e non “dispone” come in precedenza, misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità; è venuto meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto](#) alla Camera la deputata del Pd [Romina Mura](#), approvando questa modifica il Parlamento ha “di fatto sventolato in quest'Aula – e in tutto il percorso che abbiamo fatto – quell'articolo 3 della Costituzione che prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli che di fatto impediscono di essere liberi e uguali” e ha riconosciuto “attraverso il reinserimento dell'insularità in Costituzione, che la condizione di vivere, lavorare, formarsi, curarsi e spostarsi da e per un'isola è una condizione particolare, soggetta a dinamiche che talvolta possono precludere la possibilità di accedere ai principali diritti costituzionali”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla proposta di legge costituzionale: S. 865 – d'iniziativa popolare “Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità” (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) [AC 3353](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (ART. 1)

All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: “La Repubblica riconosce le **peculiarità delle Isole** e promuove le **misure necessarie a rimuovere gli svantaggi** derivanti dall'insularità”.

Art.119 Cost. - testo vigente	Art.119 Cost. - AC. 3353	Art.119 Cost. - A.S. 865 (testo originario)	Art.119 Cost. - testo previgente alla riforma del 2001
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto	idem	idem	Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,

<p>dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p>			<p>delle Province e dei Comuni.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>	idem	idem	<p>Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>	idem	idem	-
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>	idem	idem	-
<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e</p>	idem	idem	<p>Per provvedere a scopi determinati, e</p>

<p>sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p>			<p>particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.</p>
	<p>La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».</p>	<p>Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili</p>	
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>			<p>-</p>

Fonte: Dossier n. 262/3 “Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità – Elementi per l’Esame in Assemblea”, 11 marzo 2022 – Camera dei deputati e Senato della Repubblica.